DELIBERAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione in camera di consiglio del 24 maggio ultimo dispose quanto segue:

Ordina che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico italiano dalla rendita annua di lire 590 risultante dal certificato del 24 settembre 1862, sotto il numero d'ordine 34989, e di posizione 9987, a favore di Bossa Domenico fu Carlo, distacchi lire cinquecento, e di questa somma formi due nuovi certificati, l'uno di annua rendita di lire duecento quindici a favore di Luisa Bossa fu Domenico, e l'altro di annua rendita di lire duecento ottantacinque a favore di Teresa Bossa fu Domenico, minore sotto l'amministrazione della madre Giuseppa Guetta, apponendo ad amendue questi nuovi certificati quell'istesso vincolo che vedesi apposto al suddetto certificato del 24 settembre 1862; dalle altre lire trenta di rendita annua risultante da questo certificato distacchi lire dieci, delle quali unitamente all'altra annua rendita di lire centonovanta risultante dal certificato del 25 agosto 1862, sotto il numero d'ordine 25623 e di posizione 7442, a favore di Bossa Domenico di Carlo, formi un nuovo certificato di annua rendita di lire duecento a favore di Giuseppa Bossa fu Domenico, apponendo a questo nuovo certificato per sole lire dieci di rendita quell'istesso vincolo che vedesi apposto al suddetto certificato del 24 settembre 1862, e per le altre lire cento novanta di rendita quell'istesso vincolo che vedesi apposto all'altro suddetto certificato del 25 agosto 1862; delle altre residuali lire venti di rendita annua risultante dal medesimo certificato del 24 settembre 1862, unitamente alle altre partite di annua rendita a favore di Bossa Domenico fu Carlo; cioè di lire quindici risultante dal certificato anche del 24 settembre 1862, sotto il numero d'ordine 34992, e di posizione 9987, di lire cinque risultante dal certificato del 31 gennaio 1863, sotto il numero d'ordine 65701, e di posizione 13977, di lire cinque risultante dal certificato anche del 31 gennaio 1863, sotto il numero d'ordine 65702, e di posizione 13977, di lire cinque risultante dal certificato anche del 31 gennaio 1863, sotto il numero d'ordine 65704, e di posizione 13977, formi un nuovo certificato di annua rendita di lire cinquanta a favore di Rosa Bossa fu Domenico, apponendovi questi vincoli, cioè: per lire venticinque di rendita quell'istesso vincolo che vedesi apposto al suddetto certificato del 24 settembre 1862 [illegible] e per le altre lire venticinque di rendita quell'istesso vincolo che vedesi apposto al suddetto certificato del 31 gennaio 1863, sotto il numero d'ordine 65701.

Ciò si rende noto a norma del decreto del giorno otto ottobre mille ottocento settanta.

3590 Giuseppe di Domenico, proc.

DELIBERAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli ha reso la seguente deliberazione:

"Il tribunale — Deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico Italiano, della complessiva annua rendita di lire ventiseimila centoventi, iscritta a favore di Rossi Ermenegildo fu Mariano, e risultante dai seguenti certificati:

1° Di lire cinque, del venti settembre 1862, sotto il numero d'ordine trentatremila [illegible], e di posizione seimila [illegible];

2° Di lire venti, del 12 marzo 1862, sotto il numero d'ordine duemila settecento cinquantasette, e di posizione mille seicento cinquantasei;

3° Di lire cinquanta, del sei maggio mille ottocento sessantadue, sotto il numero d'ordine ottomila quarantasette, e di posizione tremila cinquecento cinquantasei;

4° Di lire sessanta, del 20 settembre 1862, sotto il numero d'ordine quarantaquattromila trecento sessantatrè, e di posizione novemila settecentoquindici;

5° Di lire quattrocento venticinque, del 10 giugno 1862, sotto il numero d'ordine diciottomila ottocento sessantotto, e di posizione quemila cinquecentosette;

6° Di lire novecento cinquantacinque, del 10 novembre 1862, sotto il numero d'ordine quarantottomila novecento novanta, e di posizione seimila trecentosei;

7° Di lire settemila seicentocinquanta, del 22 dicembre 1866, sotto il numero d'ordine centotrentunomila centottantasette, e di posizione seimila trecentosei;

8° Di lire diciassettemila, del 24 luglio 1863, sotto il numero d'ordine novantanovemila cinquecentoottantasette, e di posizione seimila quattrocento sessantatrè, formi cinque nuovi certificati, il primo di annue lire cinquemila settecentoquindici a favore di Rossi Adelaide fu Ermenegildo, il secondo di annue lire cinquemila settecento quindici a favore di Rossi Eugenia fu Ermenegildo, il terzo di annue lire cinquemila settecento quindici, a favore di Rossi Amalia fu Ermenegildo, il quarto di annue lire seimila centoventi a favore di Buonocore Costantino fu Saverio, il quinto di annue lire duemila ottocento cinquantacinque a favore di Buonocore Maria Rosa fu Saverio, e tutti detti signori Rossi, e Buonocore come eredi di Ermenegildo Rossi fu Mariano.

Così deliberato dai signori cavaliere Nicola Palumbo vicepresidente, Giuseppe Pisani ed Alfonso Vitolo giudici il dì cinque giugno mille ottocento settantadue.

Nicola Palumbo — Domenico Palma."

Per copia conforme al suo originale presso di me sistente.

La presente pubblicazione si fa ai termini dell'articolo 89 del regolamento del Debito Pubblico approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

Lì 11 luglio 1872.

Il notaio di Napoli
3421 Vincenzo M.ª Picarone.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Si fa noto per gli effetti di ragione che la Corte Reale di appello di Firenze, sezione civile, ha proferito il 22 giugno 1872 un decreto con cui autorizza la Direzione del Debito Pubblico a tramutare in titolo al portatore la rendita di lire novanta, consolidato cinque per cento, iscritta al Gran Libro del Debito Pubblico italiano con certificato di iscrizione nominativa di num. 47574 del dì 26 settembre 1863 in Torino al numero di posizione 9999 in testa dell'ora defunto Tavel Carlo Luigi Emanuele fu Federico Beato David, domiciliato in Payerne (Svizzera), la qual rendita di lire novanta per intiero si appartiene a Federigo Tavel Daxelhofer fu Carlo Luigi Emanuele Tavel, possidente nato e domiciliato in Payerne (Cantone di Vaud in Svizzera), per avere acquistato una metà come erede *ab intestato* del defunto suo padre, e l'altra metà come cessionario della sua sorella Augusta Tavel.

Firenze, li 12 luglio 1872.

3406 Avv. Pier Luigi Barzellotti.

DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Milano, sezione seconda,

Omissis.

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare, sull'istanza di Carlo De Micheli fu Noè in proprio e quale procuratore di Gaetana, Irene, Francesco, Angelo, Emilia, fratelli e sorelle De Micheli fu Noè, e di Luigia Pozzoli vedova di Noè De Micheli nella di lei qualità di rappresentante il figlio minore Luigi De Micheli fu Noè, quali eredi, li fratelli e sorelle De Micheli per sei eguali del padre Noè De Micheli, del fratello Davide, detratto però rispetto a quest'eredità, il terzo spettante alla di lui vedova Rosa Sironi, e della sorella Maritta De Micheli, a tramutare, dicesi, i seguenti certificati, cioè:

Certificato n. 14158, della rendita di lire 155;

Certificato n. 41159, della rendita di lire 135;

Certificato n. 14160, della rendita di lire 5, facienti in totale lire 295, inscritte al Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia a favore di *De Micheli Noè* fu Carlo di Milano, datati essi certificati da Milano 16 settembre 1862 e portanti il numero del registro di posizione 11556, consolidato cinque per cento, e ciò sino alla concorrenza di lire 225, in cinque o più titoli al portatore da rilasciarsi a libera disposizione del *Carlo De Micheli* per sè e quale procuratore di Gaetana De Micheli fu Noè maritata Crespi, Irene De Micheli fu Noè [illegible], Francesco, Angelo ed Emilia De Micheli fu Noè, Rosa Sironi di Francesco vedova di Davide De Micheli, quali eredi di Davide De Micheli, e Luigia Pozzoli vedova De Micheli [illegible] quali eredi del fu Davide De Micheli e della fu Maritta De Micheli; e ciò alla condizione che la rimanente rendita di lire 35 in un certificato da rilasciarsi dal Debito Pubblico, della rendita di lire 35 da intestarsi a Luigi De Micheli fu Noè, minorenne, rappresentato dalla madre Luigia Pozzoli vedova De Micheli, [illegible].

Milano, 19 giugno 1872. — Tagliabue vicepresidente. — Luraschi vicecancelliere.

Per copia conforme.
3435 Avv. G. Sommaruga.

ESTRATTO
3456

dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in Camera di Consiglio dal Tribunale Civile e Correzionale di Napoli.

(2ª *pubblicazione*)

Il suddetto tribunale, in seconda sezione, ha resa la seguente deliberazione: Numero d'ordine 911.

Sulla dimanda dei signori cavaliere Paolo, e reverendo Michele Morcaldi, non chè la signora Luisa Morcaldi moglie del cavaliere Luigi Celentano, e la signora Chiara Bianchella, domiciliata in Cava dei Tirreni [illegible], rappresentati dal procuratore Carlo Villa, [illegible] ed i signori Morcaldi nella qualità di eredi beneficiati della defunta loro madre Chiara Bianchella.

Il suddetto tribunale ha disposto quanto segue:

Inteso il Pubblico Ministero nelle sue uniformi conclusioni, pronunziando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato, dichiara i signori Paolo, Michele, Luisa, e Francesco Morcaldi eredi della loro defunta madre signora Chiara Bianchella, e quindi ordina che il certificato di lire ottocento cinquanta di rendita, segnato sotto il numero cento quarantasettemila settecento trentasette, e di posizione ottantamila trecento sessanta nella suddetta defunta, dalla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia sia tramutato in una cartella al latore di lire ottocento cinquanta di rendita da consegnarsi ai surriferiti signori Morcaldi nonchè ai signori Luigi Celentano, ed avvocato Giuseppe Zeuli, quest' ultimo nella qualità di vicario generale del cavaliere Francesco Morcaldi.

Destina per le operazioni suddette l'agente di cambio signor Palmerindo de Monaco.

Così deliberato dai signori cavaliere Nicola Palumbo giudice ff. da vicepresidente, Giacomo Marini, e Bernardo Marfella giudici, il dì otto luglio mille ottocento settantadue. — Firmati: Niccola Palumbo — Domenico Palma vicecancelliere.

Rilasciato a richiesta del procuratore sig. Carlo Villa.

Oggi, 12 luglio mille ottocento settantadue.

Per estratto conforme.
Pel cancelliere del tribunale
Pasquale Pisani.

(2ª pubblicazione)
ESTRATTO DI DECRETO

Emanato dal tribunale civile e correzionale di Bologna in data primo luglio 1872, che s'inserisce nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* a norma dell'articolo 111 del regolamento per l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, approvato con Regio decreto dell'8 ottobre 1870, n. 5943; col quale il tribunale suddetto ha dichiarato:

Che Luigi don Antonio, ed Annetta Antonelli *quondam* Clemente Camillo di Bologna, ed ivi domiciliati ed abitanti i due primi, mentre l'Annetta in Zuccoli è residente in Modena - Camilla Antonelli fu Luigi vedova Bartolini dimorante nel comune di Lojano, provincia di Bologna - Giovanni e Clementina in Castoldi fratello e sorella Lombardi *quondam* Luigi, dimoranti a Milano - ed Angelo *quondam* Carlo, Giovanni, Carlo e Luigi padre, e figli Tos, in rappresentanza e come succeduti alla moglie e madre rispettiva Teresa Lombardi Tos pure dimoranti in Milano, e tutti poi con domicilio eletto in Bologna presso il suddetto, ed il sig. avv. Raffaele Venturi, ora Luigi Antonelli, in via S. Donato, ora Luigi Zamboni, n. 2881, sono gli eredi universali testati ab intestato 4, che rispettivamente mediarono di Clemente Antonelli, morto in Bologna il 3 novembre 1863, in dipendenza di suo ultimo testamento pubblicato per rogito Brighenti dott. Andrea nel successivo dì 4 nelle sostanze qualità ed in al testamento medesimo.

Che pertanto il deposito, di cui alla polizza n. 7299 della Cassa dei depositi e dei prestiti di Firenze, in data 20 giugno 1871, formato di numero venti titoli al portatore, cadauno certificati per mezza rendita della Regia del Tabacchi in Roma, tutti muniti dei rispettivi dividendo dal 1° luglio 1867, e del valore ogaumo in capitale di lire 537 50, e così per un complessivo valore di lire 10750, contraddistinti coi numeri d'iscrizione 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, deve essere restituito agli prefati credi immediati e mediati del fu Clemente Antonelli, domiciliati ed abitanti come sopra, spettando ai medesimi a norma ed in base delle disposizioni testamentarie del medesimo:

Per ⅓ a Luigi Antonelli;
Per ⅓ a don Antonio Antonelli;
Per ⅙ all'Annetta Antonelli in Zuccoli;
Per ⅙ alla Camilla Antonelli vedova Bartolini;
Per ⅙ a Giovanni Lombardi;
Per ⅙ alla Clementina Lombardi in Castoldi;
Per ⅙ agli fratelli Giovanni, Carlo e Luigi Tos in eguali porzioni insieme al loro padre Angelo Tos pel suo diritto di usufrutto di legge a sensi della morte della moglie rispettiva Teresa Lombardi in Tos.

E manda alla Direzione Generale dei depositi e prestiti di uniformarsi al presente decreto.

Bologna, il primo luglio 1872.

R. Corsi presidente — Borromei vicecancelliere.

Reg. al n. 297, il 6 luglio 1872.

3452 Luca Ricci, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Mondovì ha emanato in camera di consiglio il seguente decreto:

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento della rendita di lire 115, di cui nel certificato 114171 (creazione legge 10 luglio 1861 e Regio decreto 28 stesso mese ed anno) in lire cinque per cento [illegible] e numero 61209 del registro di posizione, iscritta a favore di Paolino Vassallo fu Francesco, domiciliato a Mondovì, autore della successione intestata sarritora, in altrettanta rendita al portatore per intiero spettante per solamente di lire sessanta di rendita, consolidato cinque per cento, da decorrere dal 1° gennaio 1872, e per la restante concorrenza di rendita di lire cinquantacinque in traslazione in un nuovo certificato nominativo da iscrivere a favore delli predetti Sergio e Maria Giovanna Vassallo, a cui spetta detta rendita di lire cinquantacinque annue, coll'indicazione del cinque per cento, con decorrenza degli interessi a partire dal 1° gennaio 1872, salvando ai medesimi il diritto di farne la divisione nelle quote che può a ciascuno di essi spettare a tenore di legge.

Mondovì, 22 maggio 1872.

Per detto tribunale firmati Bongioanni vicepresidente reggente, e Sordi cancelliere.

Per copia conforme.
3851 F. Zurletti, proc. capo.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Si fa noto per gli effetti di ragione che la Corte Reale di appello di Firenze con decreto del 22 giugno 1872, ha emanato un decreto col quale autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare il certificato n. 56447, consolidato cinque per cento, della rendita di lire centoquarantacinque, intestato a Tortora Crottet fu Giuseppe Maria domiciliato in [illegible] nell'ora defunto Crottet Giuseppe Maria Antonio fu Francesco Maria, domiciliato a Sallanches (Savoja), annullando prima detto certificato, quindi rilasciando nelle mani del sottoscritto mandatario di Luigi Ulisse Crottet fu Giuseppe Maria Antonio un certificato al portatore della rendita di lire centoquarantacinque al cinque per cento, e di più rilasciando nelle mani del sottoscritto mandatario di detto Luigi Ulisse Crottet e di Maria Angelica Pidet vedova del summentovato fu Giuseppe Maria Antonio Crottet altro certificato cinque per cento della eguale rendita di lire centoquarantacinque, intestandolo per la proprietà a favore del predetto Luigi Ulisse Crottet e per l'usufrutto a favore della ricordata Maria Angelica Pidet vedova Crottet sua vita naturale durante, e ciò per essere il primo stato erede testamentario per l'intiero, e la seconda legataria dell'usufrutto della metà della eredità del fu Giuseppe Maria Antonio Crottet.

Firenze, li 15 luglio 1872.

3450 Avv. Pier Luigi Barzellotti.

2ª INSERZIONE.

Il Regio tribunale civile di Ferrara in camera di consiglio, veduto il ricorso presentato dagli eredi del fu Pietro Tucci pel tramutamento in cartella al portatore, e per l'istesso valore del certificato di rendita nominativa per it. lire 25, segnata numero 15569, rilasciato al ridetto Pietro Tucci dalla Direzione del Debito Pubblico, in Palermo alla data 20 novembre 1862, e con n. 4067 del registro di produzione;

Inteso, ecc. ecc.;

Ed in relazione al disposto degli articoli 78, 79, 82, del regolamento otto ottobre 1870, n. 5042;

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato ad operare il tramutamento del certificato predetto, nominativo a Pietro Tucci e spettante ai suoi figli od eredi Achille, Emilia e Matilde nel conte Alberico Magnoni, nonchè quale usufruttuaria per un terzo alla sua vedova Angela Scaduti, in altro al portatore come ne hanno fatto istanza a norma di legge.

Ferrara, 22 giugno 1872.

Boni, presidente.
3422 Canova, canc.

DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

In seguito ad istanza dei fratelli D. Andrea, D. Giovanni Battista, ingegnere Luigi e Francesco Ponti del fu Giuseppe il Regio tribunale civile e correzionale di Monza ha emanato il seguente

Decreto:

Il Regio tribunale civile e correzionale di Monza riunito in camera di consiglio;

Udita la relazione del presente ricorso fatta dal giudice delegato dottore Felice Mazzoni;

Ritenuto l'ivi esposto, e visto che la domanda è regolare e conformata al disposto dal regolamento approvato col Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942,

Dichiara

Di autorizzare la Regia Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare a favore dei ricorrenti, quali nipoti ed eredi in parti eguali del fu canonico sacerdote D. Giovanni Battista Ponti fu Andrea di Monza, il tramutamento dei sottodescritti certificati di rendita intestati al suddetto defunto, della complessiva annua rendita di lire 490 00, in altrettanta rendita al portatore.

I certificati di cui sopra portano tutti la data del 30 aprile 1862, e cioè: numero 4488, dell'annua rendita cinque per cento di lire 230; numero 4489, della rendita di lire 255 00; numero 4490, della rendita di L. 5 00, complessivamente della rendita di lire 490 00.

Monza, addì 27 giugno 1872.

Il cav. presidente: Ubuelli.
3436 Tosetti, canc.

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Addì diciannove giugno 1872 il tribunale civile di Napoli, seconda sezione, ha resa la seguente delibera:

Dichiara che la somma di lire 850 depositata da Francesco Caparelli nell'abolita Cassa d'ammortizzazione giusta la fede di credito del 9 febbraio 1846, foglio 655, a favore di detto Francesco come cauzione di Giovanni Annibale Caparelli notaio di Rota (provincia di Cosenza) si appartiene a costui come erede di detto Francesco Caparelli, rimanendo il detto vincolo; ed ordina che la Cassa dei Depositi e Prestiti paghi al medesimo Giovanni Annibali gl' interessi dovuti su detta somma dal giorno della morte di Francesco Caparelli.

Giovanni Annibale Caparelli,
3424 interessato richiedente.

DELIBERAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli in quarta sezione nell'8 luglio 1872 dispose così: Ordina alla Direzione del Debito Pubblico, che la rendita di lire 25 attribuita alla signora Agnese D'Alessandro fu Filippo sul certificato num. 15312, della rendita totale di lire 170 a favore del fu Menna Felice di Salvatore, con deliberazione di questo collegio del 6 ottobre 1871 sia tramutata in testa degli eredi di detta D'Alessandro, Filippo Raffaele, Giuseppe e Luigi Menna di Salvatore, e di Salvatore Menna fu Felice, invertendo le dette lire 25 in altrettante cartelle di lire 5 da consegnarsi rispettivamente ai richiedenti. 3442

TRASLAZIONE E TRAMUTAMENTO.
(2ª *pubblicazione*)

Per gli effetti di cui all'articolo 39 del Regio decreto 21 ottobre 1870, numero 5941, li signori Giuseppe del cav. dott. Gio. e Carolina Pelleri fu Carlo coniugi Bonardi unitamente al signor Clemente Giorelli quale tutore del minore Luigi fu Carlo Pelleri, residenti in Torino dove fanno elezione di domicilio, via Barbaroux, numero 3, piano primo, nell'ufficio e persona del causidico capo Gio. Rambosio, notificano, che con decreto del tribunale civile di Torino 2 corrente luglio venne autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico italiano ad operare la traslazione e tramutamento dei certificati numero 47519, della rendita di lire 25, numero 47521, della rendita di lire 2020, num. 67943, della rendita di lire 100, inscritti a favore delli Pelleri Luigi, Francesca, Carola, ed Angela fu Carlo minori allora indivisi sotto la tutela della loro madre Pelleri Domenica nata Chiatetto, domiciliati in Torino, numero 135618, della rendita di lire 200, inscritta a favore delli Pelleri Luigi, Carolina ed Angiolina fu Carlo, domiciliati in Torino, minori sotto la tutela del signor Clemente Giorelli (tutti detti certificati della rendita cinque per cento, creazione per legge 10 luglio 1861 e decreto Regio 28 stesso mese ed anno), riducendoli a due soltanto intestati alla concorrente signora Carolina Pelleri fu Carlo moglie del signor Giuseppe Bonardi di Gioanni, domiciliati in Torino, l'uno per la rendita di lire 2000, vincolata come dote della medesima, e l'altro per la rendita di lire 945 da rimanere fondo stradotale.

Torino, li 11 luglio 1872.

3439 Rambosio Gio., proc. capo.

DECRETO.
3680

(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Verona, sezione prima, riunito in camera di consiglio, nelle persone del sig. Trabucchi presidente, del giudice sig. Scandola, e dell'aggiunto applicato sig. Caobelli;

Deliberando sul presente ricorso;

Intesa la relazione degli atti fatta dall'aggiunto delegato;

Vista la convenzione giudiziale 26 agosto 1871, num. 11362, eretta dinanzi la R. pretura di Legnago, in All. *A*;

Visti i certificati municipali 28 giugno 1872, in All.i *B*, *C*, e l'atto di notorietà 17 febbraio a. c., erettosi innanzi la R. pretura del primo mandamento di Verona, in All. *D*;

Osservato che per i dimessi allegati esso ricorrente nobile Giovanni Banda del fu Gentile di Verona ha comprovato nei modi voluti dal titolo VI del reg.to per l'Amministrazione del Debito Pubblico, approvato col R. decreto 8 ottobre 1870, num. 5042, di essere l'unico erede o rappresentante odierno del di lui padre nob. Gentile Banda fu Giovanni;

Osservato che in conseguenza si è in esso ricorrente trasfusa ogni interessenza del fu nob. Gentile Banda, nelle polizze della Cassa depositi o prestiti di Firenze, 18 maggio 1868, num. 6571-6572-6573-6574-6576-6579-6582-6585-6589-6600, categoria num. 1, 16 marzo 1868, num. 5694, e 12 decembre 1870, num. 18078, categoria num. 1, della stessa R. Cassa, e 23 agosto 1869, num. 5146, categoria num. 1 della cessata Cassa dei depositi e prestiti in Milano, il cui importare spettava unicamente al predetto suo genitore, in concorso del fratello Galeazzo dott. Banda, in forza della succitata convenzione giudiziale.

Inerentemente alla domanda

Si autorizza

la Direzione Generale del Debito Pubblico a pagare al ricorrente medesimo, congiuntamente all'altro cointeressato nob. Galeazzo dott. Banda fu Giovanni, gli importi coperti dalle suddette polizze, tanto in linea di capitale, che d'interessi: avvertendo che il presente non va soggetto a reclamo, a mente dell'art. 731 del Codice di procedura civile, e che non fa mestieri della dichiarazione che il presente sia passato in cosa giudicata.

Verona, li 8 luglio 1872.

Trabucchi.
Gerardi

ESTRATTO
3464

dal Registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in camera di consiglio dal tribunale civile e correzionale di Napoli. — Numero d'ordine 970.

(2ª *pubblicazione*)

Sulla dimanda di Marcello, Emilia ed Errichetta Giambarba, Anna Lombardi, e Vincenza Lombardi nelle rispettive qualità, domiciliati presso l'avv. Francesco Cerulli, strada Guantai Nuovi, 102.

Il suddetto tribunale in seconda sezione ha disposto quanto segue:

Il tribunale

Deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero, ordina che della rendita di annue lire sessantacinque in testa Angiolina Lombardi fu Bonaventura, segnate al numero del certificato novantaduemila centotrentatrè, la Direzione del Gran Libro ne formi un certificato e lo intesti ad Anna, e Marcello Lombardi fu Bonaventura, e Vincenzo Lombardi fu Francesco, e ad Emilia ed Errichetta Giambarba del fu Domenico.

Così deliberato dai signori cavaliere Nicola Palumbo giudice funzionante da vicepresidente, Giacomo Marini, e Giuseppe Pisani giudici, il dì 3 luglio 1872.

Firmati: Nicola Palumbo — Domenico Palma vicecancelliere.

Rilasciato al procuratore sig. Antonio Ajello, il dì dodici luglio mille ottocento settantadue.

Per estratto conforme.
Pel cancelliere del tribunale
Pasquale Pisani.

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

La Volpi Giulia del fu Francesco, residente a Castelvetro, provincia di Piacenza, con decreto del tribunale di Piacenza alla data tre luglio 1872, venne constatata proprietaria e quindi autorizzata ad ottenere dalla Direzione del Debito Pubblico lo svincolo ed il tramutamento al portatore di due certificati di rendita al cinque per cento, ora intestati al defunto suo fratello Luigi, portante l'uno il numero 289, creazione del 15 e 16 giugno 1827 e l'altro il numero 82352, creazione 10 luglio 1861, di lire 30 ciascuno.

Piacenza, 5 luglio 1872.

3427 Avv. C. Boselli, proc.

DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Grosseto, veduto il ricorso 21 novembre 1871 presentato da Teresa Terenzi vedova Tognetti, madre e tutrice della propria figlia minorenne Santa Tognetti;

Udita in camera di consiglio la relazione del signor giudice delegato,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare la conversione del certificato nominativo, portante il numero 399 e 2749 (cinque per cento, legge 10 luglio 1861 e decreto Reale 28 stesso mese ed anno) iscritti per l'annua rendita di lire 10 e di lire 50 respettivamente, a favore Tognetti Francesca di Pietro (domiciliata, quando viveva, in Grosseto) in altrettanti certificati al portatore di pari rendita.

Grosseto, 9 aprile 1872.

3461 Conti, canc.

DIFFIDA.
3460

Il sottoscritto, cui esclusivamente appartiene la vigna Cantoni, ed annessi, aderente al cavalcavia Ostiense fuori porta San Paolo, diffida chiunque dall'acquisto, o altro simile contratto sulla medesima in vista della lite tuttora pendente, ed altro, protestando per la nullità, e conseguenze in proposito.

In fede, ecc.

Roma, li 16 luglio 1872.

Pietro Cantoni del fu Cesare.

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Sul ricorso presentato dal tutore Dolara Luigi e da Giuseppe, Giovanna e Gaetano Dolara il Regio tribunale di Cremona ha emesso il seguente

Decreto:

Proposto il ricorso — Visto il certificato di notorietà 5 luglio 1871 da cui emergono come eredi di Bernasconi Giovanna ora defunta, il medesimo interdetto e i figli di Dolara Luigi, cioè Giuseppe, Giovanna e Gaetano maggiorenni e Teresa minore, essendo la Bernasconi morta *ab intestato*, per cui li di lei eredi succedono *ex lege*;

Questo Regio tribunale civile deliberando in camera di consiglio, per quanto si attiene alla cartella, autorizza il signor Luigi Dolara quale tutore dell'interdetto Vincenzo Dolara e legale rappresentante della sua figlia minore Teresina a ritirare dalla Cassa Depositi e Prestiti a nome anche dei suoi figli maggiorenni sunnominati, che hanno espressamente aderito e purchè non vi siano vincoli a favore di terzi, la cartella segnata al numero 42495 di posizione, di fiorini 525, pari ad it. lire 1296 30, cogli interessi arretrati, e ciò allo scopo di poterne ripartire l'importo fra l'interdetto e gli eredi di Bernasconi Giovanna.

Cremona, dal Regio tribunale civile e correzionale, li 11 maggio 1872. — Il cavaliere presidente Maggioni. — G. Nulli vicecanc.

Concorda
3430 Avv. Enrico Mancini.

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli con deliberazione del 14 giugno 1872 ha ordinato che i due certificati di rendita sul Debito Pubblico italiano, uno di annue lire 295, sotto il numero 38692, e l'altro di annue lire 25, sotto il numero 81936, ambo in testa al defunto Antonio Canfora, fu Andrea, domiciliato in Napoli, che è la stessa persona di Antonio Acanfora fu Andrea, si intestino per lire 160 a Salvatore Acanfora fu Andrea, per lire 50 a Giovanna Fierro di Felice, moglie di Agostino Rumolo, senza alcun vincolo, per lire 50 ad Andrea Cappella di Salvatore, per lire 25 a Catello Ippolito fu Catello, per lire 25 a Gaetano Fortarella fu Biagio, tutti domiciliati in Napoli, e le rimanenti lire 10 si rilascino al sottoscritto in cartelle al latore, onde a seconda le rispettive spettanze ne faccia divisione fra i detti coeredi Acanfora.

Si avverte quindi chiunque abbia dritto ad opporsi, che si uniformi al disposto dalla legge.

3423 Vincenzo Buonomo, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Milano, sezione seconda, riunito in camera di consiglio con suo decreto 23 maggio 1872 ha autorizzato la Direzione del Debito Pubblico a tramutare ad istanza dei signori rag. Giuseppe, ing. Gaetano, dott. Giovanni, sac. D. Giulio, Alfonsa e Carlo ufficiale nel R. esercito, fratelli e sorella Tarra e della loro madre Lucia Borgazzi, tutti di Milano, nella loro qualità i fratelli e sorella Tarra di coeredi per 1/6 cadauno del loro padre fu ing. Antonio Tarra, e la madre di legataria e creditrice delle ragioni dotali, a tramutare, dicesi, in altrettanta rendita al portatore, e cioè in sei iscrizioni da lire 100 cadauna, in una da lire 10, in altra da lire 5, i due certificati di rendita consolidato cinque per cento, rilasciati a Milano al nome di Tarra ing. Antonio fu Andrea: il primo in data 14 aprile 1862 al numero 3738, per l'annua rendita di lire 610; l'altro il 5 febbraio 1868, numero 24315, per l'annua rendita di lire 5, e ciò previo svincolo, pure autorizzato, dell'annotamento tuttora sussistente sui medesimi certificati a favore della causa pubblica per le conseguenze del libero esercizio della professione di architetto civile condotta dal suddetto ing. Gaetano Tarra, riservato agli interessati sunnominati di addivenire in seguito tra essi nei loro rapporti particolari ai relativi conguagli, essendo tutti maggiori.

Il procuratore
3673 Avv. Carlo Recli.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Roma, 2ª sezione, ecc.

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a convertire in rendita semplice al portatore il certificato della rendita annua di lire 235 intestato a Fioravanti Angela fu Giovanni, moglie di Merolli Salvatore fu Carlo, domiciliata in Roma, avente il n. 39731, non ostante il vincolo dotale cui la detta cartella di rendita è sottoposta.

Roma, 9 luglio 1872.

Il ff. di vicepresidente: Firmato: C. Corradi Corrado giudice. — Nicola Casini vicecancelliere.

3669 Antonio Di Rosa, proc.

DELIBERAZIONE.
3665

(1ª *pubblicazione*)

Nella successione intestata del fu Gaetano Cecchi fu Luigi, il tribunale di Napoli con deliberazione del 5 giugno 1872 ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico, che dei due certificati in testa di Cecchi Gaetano fu Luigi, domiciliato in Napoli, l'uno del 12 gennaio 1864, num. ottantaseimila ottocento sessantadue, e numero di posizione ventisettemila centottantasei, di annue lire centosessanta, e l'altro del 26 ottobre 1864, num. centomila cinquecento quarantaquattro, e numero di posizione trentaseimila trecentottantatrè, di annue lire ottocentocinquanta, formi due certificati, cioè: — Uno di annue lire settecentosessantacinque in testa di Cecchi Luigi fu Gaetano per la proprietà e per l'usufrutto a favore di Resi Luisa fu Giovanni. — E l'altro di annue lire duecentoquarantacinque libero in testa di Cecchi Luigi fu Gaetano.

Napoli, 22 luglio 1872.

Luigi Serra.

R. Tribunale Civile e Correzionale di Roma.

Ad istanza del signor Alessandro Bussolini sindaco del patrimonio fallito del fu Angelo Orioli, residente nel suo legale domicilio via Muratte, numero 42, rappresentato dal procuratore Benedetto Ferrantini;

Premesso in fatto che eseguita la vendita dei stabili del patrimonio suddetto, alcuno dei creditori iniziò sotto l'impero delle cessate leggi il giudizio di graduazione senza chiamarvi tutti gli interessati e specialmente i creditori chirografarii verificati nel processo del fallimento che avevano diritto di essere presenti al giudizio e produrre quelle opposizioni che credessero di loro interesse;

Che rimasto sospeso tale giudizio al cessare del passato regime giudiziario vuolsi ora riassumere per portarlo al suo termine completando il processo degli atti.

Che per quest' effetto si è richiesto al Regio tribunale l'autorizzazione di citare per pubblici proclami accordata con decreto 4 luglio 1872.

Sono perciò citati a senso del medesimo gli infrascritti signori a comparire il giorno 16 agosto prossimo e riassunti gli atti rimasti pendenti proseguendo nel corso del giudizio, citati tutti gli aventi interesse personalmente i procuratori costituiti, per proclama gli altri, procedere alla graduazione dei prezzi di vendita dei fondi di pertinenza del fu Angelo Orioli collocando ciascun creditore nel suo rango, prelevate le spese, ed i crediti privilegiati, e delegando se farà d'uopo un giudice per formare lo stato di collocazione per quindi omologarsi nel modo di legge preordinandosi che le spese fatte e successive tanto per la vendita che per la graduatoria debbano prelevarsi dalla massa comune:

Reboa avv. Tito curatore dell'eredità giacente di Angelo Orioli - Antinori Luigi - Antonicoli Francesco procuratore di Anna M.ª vedova Isonne e di altri, ecc., Accoramboni Benedetto procuratore di Faustina Bruni - Baldassarini Augusto procuratore di Pietro Costa - Bussolini Alessandro - Procuratore di Matilde Severini, Baldini Camillo - Brenda Cesare - Bettoglia Liborio - Banca Romana - Castellani Atanasia - Curzi Filippo - Cattiea Crescentino - Colizzi Celestino - Carletti Angelo - Deluca Filippo procuratore di Michele Pantanella - D'Apostoli Sabbatino - Di Nola Sabbato Raffaele - Ferri Felice - Guerrini Filippo - Gondi Raffaele - Gambardella Luigi (eredi di) - Lucangeli Pietro (eredi di) - Mancini Lombardi Giuseppe procuratore del monastero di San Paolo - Moriggi Giuseppe - Menghetti Raffaele - Mugnoz Ant.° - Massa Francesco - Moretti Carlo - Meluzzi Gaspare (eredi di) - Orioli Gaspare Ferraccio - Orioli Caterina - Pistoni Giuseppe - Pakenchan Floher ditta - Papi Giuseppe - Ponzano (comune di) - Pediconi Gioacchino procuratore di Pasquale Rossi - Rainesi Giuseppe - Righetti Pietro - Rey Stefano (eredi di) Tervagner Francesco (eredi di) Tuccimei Alberto procuratore di Rosa Fazi ed altri, Starna Valentino - Salvatori Luigi - Sereni Giuseppe - Scarapecchia Antonio (eredi di) - Salvi Luigi - Schiavetti Palice (Ditta Fratelli) - Severini Francesco - Secreti Saverio procuratore di Francesco e Felice Liberati - Saraiva Achille procuratore di D. Pietro Di Severino - Gasperini Francesco procuratore di Lodovico Lecce ed altri - Zamputi Niccola procuratore di Chiara Beranger - Zaffrani Pietro - Nazzano (commune di) - Di Severini D. Pietro arciprete di Nazzano - Cataldi avv. Augusto contutore testamentario di Scipione Rust.

Acquirenti.

Brionne Vincenzo - Costa Pietro - Caselli Benedetto - Cestelli Silvestro - Del Drago D. Filippo principe, Isonne Francesco (eredi di) - Giustiniani Settimio - Leja Giovanni - Liberati D. Francesco a Felice - Monastero di San Paolo - Querciola Agostino - Pennacchini Domenico - Romano Romani - Rossi. Pasquale - Ricci Antonio - Rotti Michele, - Trojani Antonio.

3601 B. Ferrantini, proc.

Al Tribunale Civile e Correzionale di Piacenza.

Ommessa l'istanza della Pizzelli.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Piacenza riunito in camera di consiglio:

Udita la relazione del giudice Calzarossa;

Ommesso.

Per questi motivi:

Autorizza

La Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento del suddetto certificato dell' annua rendita di lire 25 00 sul Debito Pubblico del Regno d'Italia, in cartella o cartelle al portatore in favore dei sunnominati eredi di esso Domenico Zagnoni, e ad alienare la suddetta cartella o cartelle al portatore pei fini indicati sul ricorso.

Piacenza, 21 febbraio 1871. — Firmati: Luigi Cugini, presidente — Domenico Bernardi — Calzarossa — Notaio Becchi cancelliere.

Per copia conforme: Barberini Vincenzo, procuratore.

Visto per autenticazione: — Piacenza, 2 gennaio 1872 — Luigi Rossi, vicecancelliere.

Visto per legalizzazione della firma del signor Luigi Rossi vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Piacenza, li 2 gennaio 1872.

Il presidente del tribunale, firmato: L. Cugini — Firmato: F. Cigala, vicecanc.

Per copia conforme.
Pella Maria Pizzelli illiterata
L'incaricato
3574 Dott. Salvatore Bavagnoli.

AVVISO.
3616

(1ª *pubblicazione*)

Si rende noto che nel gennaio 1871 morì in Roma Margherita fu Luigi Vannucchi in stato nubile e senza aver fatto testamento, per cui la sua eredità si devolve per ministero della legge all'unica erede Francesca Borghese vedova Ori, ed in seconde nozze del fu Luigi Vannucchi, quale madre della defunta.

Roma, 22 luglio 1872.

Francesca Borghese vedova Ori in Vannucchi.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROV. DI TERRA DI LAVORO

AVVISO D'ASTA *per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio* 1866, *n.* 3036, *e* 15 *agosto* 1867, *n.* 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno di giovedì 8 agosto 1872, in una delle sale della Pretura di Sessa Aurunca, alla presenza di quel pretore delegato dalla Commissione di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore del migliore offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali:

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato, a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di banca, in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo, e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 11ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97, e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 10ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa e di affissione del presente avviso d'asta e quella d'inserzione dello stesso nei giornali pei soli lotti che avranno il prezzo d'incanto da lire ottomila in sopra staranno a carico dell'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari, in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle 2 pom. nell'ufficio della Pretura suddetta.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZE. — Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi si violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	Provenienza	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE — in misura legale	SUPERFICIE — in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO — per cauzione delle offerte	DEPOSITO — per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte o altri mobili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	66	Sessa	Capitolo Cattedrale di Sessa	Territorio seminatorio limoso e querceto con casa rurale, Regione Cellole, in catasto Pigne. Confina colla strada pubblica da tre lati, col fosso di Malicompo, sotto la denominazione di Casso o Forno Vecchio o Ponte Piscina, Pizzone e sette moggia. Art. 7021 del catasto. Sez. B, num. 729, 730, 731 e 732. Imponibile L. 3574 06. Fittato a Di Paolo Antonio di Cellole	36 74 59	130 16	36665 53	3666 55	3500 35	50	

3662 Caserta, 16 luglio 1872.

L'Intendente: E. VIVALDI.

INTENDENZA DI FINANZA IN GENOVA

Si rende noto che nel giorno 14 del mese di agosto p. v. ed alle ore dodici meridiane si procederà in una delle sale di questa Intendenza sotto la presidenza del signor intendente o di chi verrà da esso delegato ad un pubblico incanto a mezzo di offerte segrete per l'appalto seiennale dello Stabilimento ed esercizio dei depositi di zavorre nel porto di Genova sotto le seguenti condizioni:

1. Le offerte dovranno essere fatte in ribasso sui prezzi della tariffa qui sotto riprodotta sul servizio delle zavorre nel porto locale per cui l'annuo canone di lire 6100 stabilito dal capitolato s'intenderà aumentato nella stessa ragione con cui i prezzi vengono diminuiti in virtù del ribasso d'appalto.

2. Le offerte a schede segrete saranno ricevute contemporaneamente al giorno ed ora soprafissati anche nell'Intendenza di Finanza di Firenze, la quale in caso di ricevimento di partiti suggellati vi provvederà a norma del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

3. La durata dell'appalto resta fissata *ad anni sei* dal 1° ottobre prossimo venturo.

4. L'appalto sarà deliberato provvisoriamente a favore di chi avrà offerto il maggior ribasso sui prezzi della tariffa annessa al suddetto regolamento 27 novembre 1864 e che nella sua scheda suggellata e firmata avrà offerto sui prezzi suddetti un ribasso d'un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

5. Ogni attendente per essere ammesso all'asta dovrà depositare presso l'uffizio procedente, a garanzia della sua offerta, la somma di lire diecimila in numerario od in cedole dello Stato valutate a valore di Borsa e questo deposito sarà restituito tosto che sia chiuso l'incanto ad eccezione di quello fatto dal deliberatario il quale non potrà pretendere la restituzione se non dopo reso definitivo il deliberamento e pagate le spese e prestata da esso la relativa cauzione del contratto.

6. È lecito a chiunque sia riconosciuto ammissibile all'incanto di fare una nuova offerta a diminuzione del prezzo del provvisorio deliberamento entro giorni quindici da quello che andranno a scader il 29 agosto prossimo venturo alle ore dodici meridiane purchè tale offerta diminuisca almeno il ventesimo e sia garantita dal deposito di cui si è detto sopra. In questo caso saranno tosto pubblicati nuovi avvisi per procedere ad un nuovo esperimento d'asta definitiva sul prezzo offerto e con quel metodo che sarà stabilito nell'avviso medesimo.

In mancanza di offerte di ribasso il deliberamento provvisorio diventerà definitivo salva la superiore approvazione.

7. I concorrenti all'appalto dovranno esibire all'uffizio procedente un certificato d'idoneità rilasciato e vidimato di concerto della Camera di commercio, dalla capitaneria di porto, e dall'uffizio centrale dei lavori marittimi.

8. Tutte le spese di stampa, bolli, registro, tasse governative per diritti di segreteria, stipulazione del contratto con cauzione ecc. sono a carico dell'impresario.

9. Il quaderno d'oneri contenente gli altri patti e condizioni che devono regolare questo contratto d'appalto, non che la tariffa annessa al regolamento 27 novembre 1864 sul servizio delle zavorre nel porto di Genova sono visibili nell'uffizio di questa Intendenza (Sez. 2ª Demanio) dalle ore 9 ant. alle 4 pomeridiane.

Tariffa dei prezzi soggetti al ribasso dell'asta.

Modo di fornire la zavorra.

1. Versare la zavorra dal deposito per cura dell'impresario nelle barche dei capitani, patroni ed armatori accostate alle calate dei depositi. — 1ª Categoria, per ogni tonnellata lire 2 818. — 2ª Categoria, per ogni tonnellata lire 1 368.

2. Zavorra presa nel deposito e versata nelle barche dei capitani, patroni, ed armatori per cura ed a carico di questi colle proprie genti. — 1ª Categoria, per ogni tonnellata lire 1 843. — 2ª Categoria, per ogni tonnellata lire 1 083.

3. Zavorra trasportata colle barche del concessionario lungo il bordo del bastimento e posta colli recipienti o coffe sul ponte pensile. — Lire 2 888 — Lire 1 938.

4. Zavorra trasportata e messa nella stiva del bastimento a cura e spese del concessionario. — Lire 3 553 — Lire 2 888.

Genova, 20 luglio 1872.

Per detta Intendenza
Il Segretario: GALLI.

3613

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

AVVISO D'ASTA.

Essendo andato deserto l'esperimento d'asta tenutosi il giorno 16 corrente luglio per l'appalto della fornitura di sessantamila quintali di sale granito al Magazzino principale dei tabacchi e sali in Venezia, si notifica che ad un'ora pomeridiana del giorno 5 agosto 1872 si procederà negli uffici di questo Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle) ad un nuovo incanto a partiti segreti.

L'incanto e l'impresa saranno vincolati alle condizioni stabilite nel capitolato di oneri in data 28 maggio 1872, visibile presso la Direzione Generale suddetta e presso le Intendenze di finanza di Roma, Napoli, Milano, Genova, Ancona, Cagliari, Bologna, Venezia, Palermo, Trapani, Livorno, Siracusa e Torino, non che alle condizioni che furono pubblicate nel precedente avviso, e che qui appresso si trascrivono, avvertendo che, a termini dell'art. 88 del regolamento di contabilità, l'appalto verrà deliberato, quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Le offerte per esser valide dovranno:

1° Essere stese sopra carta da bollo da una lira, e debitamente suggellate;

2° Esprimere in tutte lettere il prezzo richiesto, portare la firma dell'offerente ed indicare il luogo del suo domicilio;

3° Essere garantite da una somma di lire tremila, mediante deposito da farsi presso la Tesoreria provinciale di Firenze in numerario, in biglietti della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, o in rendita del consolidato 5 per cento, inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia.

La presentazione ed apertura delle schede d'offerta, accompagnate dal campione del sale che i concorrenti intendono provvedere, avrà luogo nell'ora e giorno suindicati, ed il deliberamento seguirà ad un'ora pomeridiana del giorno immediatamente successivo, dopo cioè che saranno stati esaminati i campioni di sale, e sarà fatto a favore del miglior offerente, tenuto conto della qualità del genere e del prezzo, il quale non dovrà in ogni caso essere superiore a quello fissato nella scheda ministeriale.

Il deposito del deliberatario sarà trattenuto fino alla prestazione della cauzione occorrente per il contratto, la quale sarà del dieci per cento dell'ammontare del prezzo complessivo della fornitura, e dovrà essere fatta mediante deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti in numerario o in biglietti della Banca Nazionale suddetta, oppure in rendita del consolidato 5 per cento, inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, da calcolarsi al valore di Borsa all'atto della stipulazione del contratto.

In caso di deliberamento, il termine utile per il ribasso del ventesimo scadrà ad un'ora pomeridiana del giorno 22 agosto suddetto.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese inerenti al seguito appalto, e per conseguenza anche quelle già incontrate per il precedente esperimento d'asta che rimase deserto.

Firenze, addì 19 luglio 1872.

3557 — *Il Direttore Capo della Div. 5ª*: BOSIO.

PROVINCIA DI UDINE — DISTRETTO DI TOLMEZZO

Comune di Treppo-Carnico

AVVISO D'ASTA.

1° In relazione al riverito prefettizio decreto 1° maggio 1872, n° 9981, il giorno di mercoledì 7 agosto p. v., alle ore 11 antimeridiane, avrà luogo in questo ufficio municipale, sotto la presidenza del signor commissario distrettuale, un'asta per la vendita al miglior offerente di n° 2100 piante abete e pecia dei boschi comunali Ceaglis, Plans e Questis, Chiaulaquel di Von e Fontanuzzis, in un solo lotto, sul dato di stima forestale di it. lire 44,613 46.

2° L'asta seguirà col metodo della candela vergine, in relazione al disposto del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1869, n° 5027, pubblicata col R. decreto 25 gennaio 1870, n° 5452.

3° Il quaderno d'oneri che regola l'appalto è ostensibile a chiunque presso l'ufficio municipale di Treppo-Carnico nelle ore d'ufficio.

4° Le offerte dovranno essere cautate col deposito di it. lire 4480 in valuta legale od in carta, valori dello Stato a corso di listino all'atto della offerta.

5° Con altro avviso sarà fatto conoscere il risultato dell'asta ed il termine utile pel miglioramento del ventesimo, fatte le necessarie riserve, a senso dell'art. 59 del regolamento suddetto.

6° Il prezzo di delibera sarà pagato in valuta legale in tre eguali rate: la prima in quattro mesi dopo la stipulazione del contratto; la seconda alla fine di giugno 1873; e la terza a saldo a tutto decembre pure 1873.

Dato a Treppo-Carnico, li 15 luglio 1872.

3607 — *Il Sindaco:* LUIGI DE CILLIA.

(2ª *Pubblicazione*)

AMMINISTRAZIONE DEL MANICOMIO DI PALERMO

AVVISO.

In conformità dell'autorizzazione datane dal tribunale civile di Palermo con sentenza 21 ottobre 1871, l'Amministrazione del Manicomio, allo scopo di appianarsi la liquidata resta di cassa, procede alla vendita di due certificati di rendita sul Debito Pubblico, in testa del signor Grano Gennaro fu Tommaso, vincolati da quest'ultimo come cassiere ch'era dell'Amministrazione suddetta, e sui quali è stato ordinato del pari che fosse tolto il vincolo corrispondente. Tali certificati sono, l'uno per la rendita di lire cento cinquantacinque, segnato di n° 14846, godimento dal 1° luglio 1862; l'altro di lire cento sessantacinque, n° 35678, godimento dal 1° luglio 1863.

Il sottoscritto rende quindi ciò a pubblica conoscenza per gli effetti di legge, e perchè possa, trascorsi i termini in essa stabiliti, realizzare liberamente la vendita dei due certificati di rendita dei quali è parola.

Palermo, ... luglio 1872.

3370 — *Il Direttore:* G. SOMMA PARETI.

MINISTERO DELL'INTERNO (Direzione Generale delle Carceri)

UFFICIO DI PREFETTURA DI SALERNO

AVVISO D'ASTA per l'appalto del servizio di fornitura delle carceri giudiziarie situate nei circondari di Sala e Vallo.

Essendo riuscito deserto l'incanto tenutosi il 22 corrente, si fa noto al pubblico che alle 10 antimeridiane di sabato, giorno 10 del p. v. mese di agosto, nell'ufficio di Prefettura di Salerno, si addiverrà, alla presenza del signor prefetto o di quell'ufficiale che da esso venisse appositamente delegato, al pubblico incanto, col metodo dei partiti segreti, per l'appalto rispettivo del servizio di fornitura nei sottoindicati stabilimenti carcerari esistenti nella provincia e divisi in lotti, giusta il riparto risultante dalla seguente

TAVOLA

Num. d'ordine dei lotti	Circoli di carceri giudiziarie e stabilimenti penali componenti il lotto	Genere del servizio che si appalta	Disposizioni dei capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto dei singoli lotti		Quantità approssimativa delle giornate di presenza per ogni lotto nel corso dell'appalto	Diaria fissata per l'asta	Importo		Esemplari dei capitoli d'onere a carico del deliberatario	
			Parti dei capitoli	Tavole relative		L. C.	della cauzione in rendite dello Stato	del deposito per adire all'asta	Quantità	Importo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Unico	Carceri giudiziarie dei circondari di Sala e Vallo	Servizio di fornitura	P. rte 1ª, titolo 1° della parte 2ª	A, D, G, L, O, P, Q parte 1ª, R parte 1ª	361,460	» 62	675	1000	32	L. 72 »

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti

Condizioni generali.

1. La durata dell'appalto è stabilita per anni 5 decorrendi dal 1° gennaio 1873 al 31 dicembre 1877.

2. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, limitatamente alle disposizioni segnate nelle colonne 4ª e 5ª della tavola sovrastante.

3. Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che, durante l'appalto, hanno diritto alla percezione della diaria ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 6ª della Tavola suddetta.

4. L'asta sarà aperta sui prezzi indicati nella colonna 7ª della Tavola per ognuna delle giornate di presenza utili ai termini dell'articolo terzo dei capitoli suddetti. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti, e verranno osservate le formalità prescritte al titolo secondo, capo terzo, sezione prima del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, n. 3852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avrà luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto del regolamento predetto.

5. Le offerte in ribasso ai prezzi fissati nella colonna 7ª della Tavola non potranno essere minori di 5 millesimi ovvero di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accetteranno quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira od a multipli di questa frazione, nè sotto altra forma qualsiasi.

6. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi di cui negli articoli 69, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli non sono soggetti a ribasso.

7. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare la loro offerta di ribasso estesa sovra carta bollata debitamente sottoscritta e suggellata, ed accompagnata dal deposito interinale, indicato nella colonna 9ª della Tavola, in contanti od in biglietti di banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto a quelli fra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.

8. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario rispettivamente descritti nelle Tavole A, B, C dei capitoli sono quelli scritti a penna nelle Tavole stesse alla colonna 7ª. Tanto i capitoli d'onere quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di prefettura, sottoprefettura, e Direzioni di stabilimenti carcerari.

9. L'appalto sarà deliberato al migliore offerente purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dalla Direzione Generale delle Carceri in apposita scheda suggellata: in caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra gli autori di offerte pari, ad estinzione di candela vergine, e nei modi stabiliti dall'articolo 93 del regolamento precitato.

10. In caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è stabilito in giorni quindici scadenti nel giorno 25 suddetto mese di agosto, alle ore 12 meridiane.

11. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candela vergine.

12. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita del Debito Pubblico Italiano per la somma indicata nella colonna 8ª della Tavola sovracitata. Ommettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito, di cui è parola alla colonna 9ª della Tavola, il quale cederà *ipso jure* a benefizio dell'Amministrazione, e si procederà a nuova asta.

13. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicata nella colonna 9ª della Tavola, in ragione di lire 2 e centesimi 25 per ciascuno.

Condizioni speciali.

14. L'appaltatore avrà altresì l'onere, ogniqualvolta piaccia all'Amministrazione di così determinare, di provvedere alla fornitura di una razione di pane e di una di minestra al giorno, giusta la richiesta, ai condannati al domicilio coatto nella provincia cui l'appalto si riferisce, mediante il compenso fisso ed invariabile di centesimi 20 per ogni razione di pane, e di centesimi 10 per ogni razione di minestra, ne' modi stabiliti dall'articolo 187 dei capitoli d'onere del 15 luglio 1871.

Salerno, addì 24 luglio 1872.

PER DETTO UFFICIO DI PREFETTURA
Il Segretario: GHERSI.

3690

MINISTERO DELL'INTERNO (Direzione Generale delle Carceri)

UFFICIO DI PREFETTURA DI BARI

AVVISO D'ASTA per l'appalto del servizio di fornitura delle carceri giudiziarie situate nella provincia di Bari.

Si fa noto al pubblico che per essere andata deserta l'asta tenutasi il dì 22 del corrente mese di luglio, nell'ufficio della Prefettura di Bari, si addiverrà nella detta Prefettura, alle ore 10 antimeridiane del giorno di lunedì 12 dell'imminente mese di agosto, alla presenza del signor prefetto, o di quell'ufficiale che da lui venisse appositamente delegato, allo esperimento di un secondo pubblico incanto col metodo dei partiti segreti per l'appalto del servizio di forniture nei sottoindicati stabilimenti carcerari esistenti nella provincia, giusta le indicazioni risultanti dalla seguente

TAVOLA.

Num. d'ordine de' lotti	Circoli di carceri giudiziarie e stabilimenti penali componenti il lotto	Genere del servizio che si appalta	Disposizioni dei capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto del lotto		Quantità approssimativa delle giornate di presenza per ogni lotto nel corso dell'appalto	Diaria fissata per l'asta	Importo		Esemplari dei capitoli d'onere a carico del deliberatario	
			Parti dei capitoli	Tavole relative		L. C.	della cauzione in rendite dello Stato	del deposito per adire all'asta	Quantità	Importo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Unico	Carceri giudiziarie della provincia di Bari	Servizio di forniture	Cat. 1ª, titolo 1° della parte 2ª	A, D, G, L, O, P, Q parte 1ª; R parte 1ª	2,013,975	» 62	3745	5600	58	L. 130 50

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti

Condizioni generali:

1. La durata dell'appalto è stabilita per anni 5 decorrendi dal 1° gennaio 1873 al 31 dicembre 1877.

2. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, limitatamente alle disposizioni segnate per ciascun lotto nelle colonne 4ª e 5ª della Tavola sovrastante.

3. Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che, durante l'appalto, danno diritto alla percezione della diaria, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 6ª della Tavola suddetta.

4. L'asta sarà aperta separatamente per ciascun lotto sui prezzi rispettivamente indicati nella colonna 7ª della Tavola per ognuna delle giornate di presenza utili, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli suddetti. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti, e verranno osservate le formalità prescritte al titolo secondo, capo terzo, sezione prima del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, n° 3852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avrà luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto del regolamento predetto.

5. Le offerte in ribasso ai prezzi fissati nella colonna 7ª della Tavola non potranno essere minori di 5 millesimi, ovvero di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accetteranno quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira od a multipli di questa frazione, nè sotto altra forma qualsiasi.

6. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi, di cui negli articoli 69, 187, 189, 195, 197 dei capitoli, non sono soggetti a ribasso.

7. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare separatamente per ogni lotto l'offerta di ribasso estesa sovra carta bollata debitamente sottoscritta e suggellata, ed accompagnata dal deposito interinale indicato nella colonna 9ª della Tavola, in contanti od in biglietti di Banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto a quelli fra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.

8. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario rispettivamente descritti nelle tavole A, B, C dei capitoli sono quelli scritti a penna nelle Tavole stesse alla colonna 7ª. Tanto i capitoli d'onere quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di prefettura, sottoprefettura e Direzioni di stabilimenti carcerarii

9. L'appalto sarà deliberato per ciascun lotto al miglior offerente purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dalla Direzione Generale delle carceri in apposita scheda suggellata, anche se un solo fosse l'offerente; in caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra gli autori di offerte pari, ad estinzione di candela vergine, e nei modi stabiliti dall'articolo 93 del regolamento precitato.

10. In caso di deliberamento, il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è stabilito in giorni 15 scadenti nel 27 detto mese di agosto prossimo, alle ore 12 meridiane.

11. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candela vergine.

12. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita del Debito Pubblico Italiano per la somma rispettivamente indicata per ciascun lotto nella colonna 8ª della Tavola sopracitata. Ommettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito di cui è parola nella colonna 9ª della Tavola, il quale cederà *ipso jure* a benefizio dell'Amministrazione, e si procederà a nuova asta.

13. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicata nella colonna 9ª della Tavola, in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

Condizioni speciali.

14. L'appaltatore avrà altresì l'onere, ogni qualvolta piaccia all'Amministrazione di così determinare, di provvedere alla fornitura di una razione di pane e di una di minestra al giorno, giusta la richiesta, ai condannati al domicilio coatto nella provincia cui l'appalto si riferisce, mediante il compenso fisso ed invariabile di centesimi 20 per ogni razione di pane, e di centesimi 10 per ogni razione di minestra, nei modi stabiliti dall'art. 187 dei capitoli d'onere del 15 luglio 1871.

Bari, addì 23 luglio 1872.

Per detto Ufficio di Prefettura
NICOLA PETRONI, Sottosegretario.

3684

Municipio d'Oristano

AVVISO D'ASTA

Essendo andato deserto il primo, si fa noto che, sotto la presidenza del sindaco, avrà luogo in questo palazzo civico nel giorno dieci del prossimo agosto, ed alle ore 10 antimeridiane, il secondo incanto ad estinzione di candela vergine, per lo appalto della riscossione del dazio di consumo, dei diritti d'occupazione eventuale di suol o pubblico e d'ammazzatoio, a principiare dal giorno primo del mese di gennaio dell'anno 1873 sino al 31 dicembre dell'anno 1875, sulla base dell'annua somma di lire italiane 50,610.

Le offerte in aumento della base sovraindicata non potranno essere inferiori a lire 50 caduna.

Nessuno sarà ammesso a licitare se prima d'aprirsi l'asta non avrà fatto il deposito di lire italiane 2 mila in numerario o biglietti della Banca Nazionale.

L'annua somma, per cui l'appalto sarà definitivamente deliberato, dovrà versarsi in tanti dodicesimi nella Tesoreria civica alli 24 d'ogni mese, a pena di pagarne gl'interessi del 6 per cento in caso di ritardo.

Il deliberatario dovrà inoltre, prima di passare all'opportuno atto di sottomissione, guarentire l'appalto con una cauzione corrispondente all'ammontare di due dodicesimi se in numerario od in cedole del Debito Pubblico al valore in corso, ed a quello di quattro dodicesimi se in beni stabili od in cedole al valore nominale.

Le altre condizioni relative al presente appalto risultano dal relativo capitolato visibile in questa segreteria ogni giorno a tutte le ore d'ufficio fino al giorno ed all'ora degli incanti.

Il termine (fatali) per l'aumento del prezzo di deliberamento, non inferiore al ventesimo, scadrà a quindici giorni successivi a quello fissato per l'incanto, e precisamente alle ore dieci antimeridiane del giorno venticinque del mese di agosto primo vegnente.

Le spese di carta bollata, registrazione, inserzioni ed altre relative al contratto saranno a carico del deliberatario.

Dal Palazzo Civico, addì 26 del mese di luglio 1872.

3643 — D'ordine — *Il Segretario:* M. CHESSA.

Provincia di Sassari

AVVISO D'ASTA per l'appalto della Ricevitoria provinciale.

Si rende noto al pubblico che l'appalto per l'esercizio della Ricevitoria provinciale di Sassari pel quinquennio decorrente dal primo gennaio 1878 a tutto decembre 1877, di cui nell'avviso d'asta in data 18 giugno ultimo scorso, è stato questa mattina aggiudicato alla Banca Nazionale succursale di Sassari, colla corrisponsione dell'aggio di centesimi 99 per ogni cento lire di versamenti, e che il termine utile per presentare il ribasso del ventesimo sul prezzo del primo deliberamento è di giorni venticinque a datare da oggi, e scadrà alle ore 11 antimeridiane del giorno 12 agosto prossimo venturo.

Non sarà ricevuta alcuna offerta se non si esibirà dal concorrente il certificato del seguito deposito di lire 49,000 in biglietti della Banca Nazionale od in cartelle del Debito Pubblico dello Stato al prezzo di lire 75 02 1/2, in conformità a quanto è detto nell'accennato avviso.

Sassari, addì 18 luglio 1872.

3601 — *Il Prefetto Pres. della Deputazione provinciale:* SERPIERI.

2ª INSERZIONE.

Il tribunale civile e correzionale di Parma con suo decreto in camera di consiglio trenta ottobre mille ottocento settantuno ha ammesso che il vincolo di cauzione delle cartelle al portatore del valore nominale di lire cinquemila, depositata nella Cassa dei depositi e prestiti da Cornini Giuseppe, come da polizza num. 1516, in data 28 settembre mille ottocento sessantuno, è cessato per disposizione ministeriale ventisette marzo mille ottocento settantuno, vista alla Corte dei Conti il quattro aprile successivo, e

Dichiara che la ricordata dichiarazione di deposito spetta ora in parti uguali alli Ernesto, Remigio, Clementina fratelli e sorella Cornini ed ammette che la preindicata *Cassa dei depositi e prestiti* possa fare la restituzione delle cartelle parmensi al portatore del 1859 esistenti presso lo stesso, e di che nella suddetta dichiarazione di deposito, num. 1516, alli Ernesto, Remigio e Clementina fu Giuseppe, domiciliati il primo a Borgo San Donnino, e gli altri a Langhirano.

Lo stesso tribunale con altro decreto del ventisei maggio ultimo scorso

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare sulla richiesta della signora Maria Bergamini vedova Cornini dottor Gaetano proprietaria, domiciliata a Borgo San Donnino, che quale cessionaria delli Remigio, Ernesto e Clementina Cornini suddetti ne ha la piena disponibilità, o di chi ne avrà regolare mandato, il tramutamento dei certificati di rendita del Debito Pubblico del Regno, cinque per cento, al nome di Cornini Giuseppe fu Giovanni, il primo, num. 69885, della rendita di lire 65, in data 29 aprile 1863, (legge 10 luglio 1861, e R. decreto 28 stesso mese ed anno); il secondo, n. 243, della rendita di lire 32 50, in data primo maggio 1863, creazione 15 e 16 giugno 1827 (stessa legge); e terzo dell'assegno provvisorio nominativo cinque per cento num. 12405 per l'annualità di lire 2 50, parimenti al nome di Cornini Giuseppe fu Giovanni, alla data 29 aprile 1863 (legge succitata). Titoli tutti svincolati con ministeriale decreto 27 marzo 1871, in un sola cartella o certificato di rendita del Debito Pubblico al portatore dell'annua rendita di lire cento.

Chiunque abbia legittimi motivi per opporvisi dovrà farne dichiarazione alla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Parma nei termini indicati dall'articolo 90 del decreto otto ottobre 1870, num. 3942, sotto pena di decadenza.

Parma, 20 giugno 1872

Il procuratore degli eredi Cornini e signora Bergamini Maria.

3350 — AVV. CERMONINI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROV. DI NAPOLI

AVVISO D'ASTA.

Essendo risultato deserto il primo incanto tenutosi il giorno 23 del corrente luglio per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo governativi nel comune chiuso di Somma Vesuviana, si rende pubblicamente noto che avrà luogo un secondo incanto presso questa Intendenza col mezzo di offerte segrete nel giorno 13 di agosto prossimo venturo, alle ore 12 meridiane, e che seguirà l'aggiudicazione quand'anche vi fosse un solo offerente.

1. L'appalto si fa pel periodo di tempo dal 1° settembre 1872 al 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nel detto comune delle addizionali e dazi comunali, dividendo coi municipi le spese secondo i proventi rispettivi, a' termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, n° 1827, e dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo, approvato col Real decreto 25 agosto 1870, n° 5840, e dei capitoli d'onere.

3. Il canone annuo pel suddetto comune di Somma Vesuviana è di lire quindicimila (15,000).

4. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda di offerta la prova di aver depositato a garanzia della medesima nella Tesoreria di questa provincia la somma corrispondente al sesto del canone annuale determinato pel detto comune.

5. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto in Napoli. Non si terrà conto delle offerte fatte per persona da nominare.

6. Presso questa Intendenza di finanza sono ostensibili i capitoli d'onere.

7. La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione è stata dal Ministero delle finanze inviata a questo intendente di finanza.

8. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno 28 del prossimo mese di agosto, alle ore dodici meridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, ai termini dell'articolo 96 del regolamento succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte d'aumento ammissibili, a termini dell'articolo 99 del regolamento stesso, si pubblicherà altro avviso nel quale verrà fissato il giorno del novello incanto, da tenersi col metodo dell'estinzione delle candele.

9. Seguita l'aggiudicazione definitiva, si procede alla stipulazione del contratto, a termini dell'articolo 5 dei capitoli d'onere.

10. La cauzione del contratto, di cui al citato articolo 5 dei capitoli d'onere, è di sei dodicesimi del canone pel quale seguirà l'aggiudicazione.

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle finanze, salvi gli effetti dell'articolo 122 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in Napoli, nei capiluoghi di circondario di questa provincia, nel comune da appaltare e nel giornale nel quale si fanno le inserzioni legali per questa stessa provincia e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Napoli, 23 luglio 1872.

3677 — *L'Intendente:* TARANTO.

FEA ENRICO, Gerente — ROMA — Tip. EREDI BOTTA, Via de' Lucchesi, 4.